

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

T I T O L O I – Definizioni

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“Regolamento”: il presente documento.

“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo (dlgs.) 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al dlgs. n. 50/2016 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del Codice dei contratti pubblici siano derogate da norme legislative regionali, si applica l'articolo 35 del presente Regolamento.

“A.N.A.C.”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

“Rappresentante”: il Presidente del Consiglio Direttivo e/o il procuratore investito della capacità a contrarre.

“Contratti”: i contratti d'appalto conclusi dall'Ordine

“Operatore economico” o **“Operatori economici”**: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi e forniture.

“Soggetto offerente o offerente”: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente” o **“Contraente”**: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con l'Ordine.

“Profilo del committente”: <https://www.tsrp-pstrp-toaoalat.org>, ossia il sito informatico dell'Ordine in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

“Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sul portale internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.

“Codice identificativo gara Semplificato (Smart C.I.G.)”: il codice acquisito – introducendo un minor numero di informazioni - sul portale internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’identificazione ed il monitoraggio soprattutto di lavori, servizi e forniture di modesto valore economico.

“Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Responsabile Unico del procedimento (RUP)”: dipendente o, ricorrendone i presupposti, soggetto nominato dall’Ordine nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

T I T O L O II – Principi

Articolo 2

Il presente Regolamento si applica agli Affidamenti di beni, servizi e lavori, il cui valore stimato, determinato a norma del successivo art. 5, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie indicate nel successivo art.4.

Le procedure di affidamento di cui al comma 1 avvengono in conformità alle disposizioni dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato in via transitoria (sino al 30 giugno 2023) dall’art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ulteriormente modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 dal d.l. 427 gennaio 2022, n. 4 (decreto semplificazioni ter). Al termine del periodo transitorio di cui alle precedenti disposizioni, il riferimento all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici è inteso alla norma vigente alla fine di tale fase derogatoria.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte dell’Ordine, fatta salva l’ipotesi in cui tale recepimento sia deciso, per ragioni di chiarezza espositiva e organicità del Regolamento medesimo, dallo stesso Ordine.

Articolo 3

Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione tra gli Operatori economici.

L'Ordine può motivatamente subordinare il principio di economicità, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

L'Ordine, dandone adeguata e puntuale motivazione, può eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
- b) elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

L'Ordine, per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

T I T O L O III – Ambito di applicazione

Articolo 4

Al momento di adozione del Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) a € 215.000,00, al netto dell'I.V.A., per gli Affidamenti di beni e di servizi;
- b) a € 5.382.000,00, al netto dell'I.V.A., per gli Affidamenti di lavori.

Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 5

Il valore del Contratto è stimato dall'Ordine al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed è determinato in base al dettato dei commi che seguono.

Il valore stimato del Contratto è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall'importo totale pagabile dall'Ordine al futuro Contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni, e gli eventuali rinnovi.

In caso di obbligazione non pecuniaria, l'Ordine tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

L'Ordine, per determinare il valore stimato degli Affidamenti di beni, servizi e lavori, applica i principi enunciati nell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Articolo 6

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, l'Ordine ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento.

L'Ordine ha facoltà di delegare a terzi, previ accordi scritti, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.

Articolo 7

I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.

L'Ordine può comporre in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) I lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;

b) I lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.

I contratti misti sono di norma aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, sulla base del criterio della prevalenza funzionale, fatto salvo quanto previsto nel comma 4.

L'Ordine applica l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici per individuare il regime normativo applicabile al contratto misto e per accertare l'applicabilità oggettiva del Regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 1. La scelta della disciplina applicabile non può essere fatta a fini elusivi o limitativi e distorsivi della concorrenza.

Nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, l'Ordine, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.

L'Ordine può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:

- a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
- b) soggetti e partner commerciali privati; in tal caso l'Ordine ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del Regolamento nella scelta dell'Operatore economico.

Articolo 8

Le specifiche tecniche di beni, servizi e lavori devono consentire pari accesso agli Offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli Affidamenti alla concorrenza.

A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'affidamento, le specifiche tecniche di beni, servizi e forniture non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni Operatori economici o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'Affidamento non sia possibile, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

TITOLIV – Modalità di affidamento

Articolo 9

In coerenza con l'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, l'Ordine adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il programma è approvato dal Consiglio direttivo entro il mese di gennaio, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio previsionale.

Il programma di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all'ammissione a progetti finanziati dall'Unione europea.

Il programma di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente.

Art. 10 – Fasi della procedura di acquisizione

Nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ordine, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste al Titolo VII, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:

- a) la decisione di contrarre;
- b) l'esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- c) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
- d) la selezione della migliore offerta;
- e) la proposta di aggiudicazione;
- f) l'aggiudicazione;
- g) la verifica del possesso dei requisiti;
- h) la stipulazione del Contratto.

Lo svolgimento delle fasi di cui al comma 1, lettere c) ed e) è facoltativo nei casi di adozione della decisione a contrarre in forma semplificata come prevista nel presente Regolamento.

La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure di cui al Titolo IV e sulla base di uno dei criteri previsti dall'art. 20 e dal Codice dei contratti pubblici.

La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.

L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto dell'organo competente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del procedimento,

successivamente all'aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni del Regolamento e del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso la consultazione di banche dati.

Terminata la verifica di cui al comma 6, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentante procede alla stipulazione del Contratto.

Art. 11 – La decisione di contrarre

La decisione di contrarre è adottata dal Responsabile unico del procedimento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; di norma contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
- b) l'oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
- f) i criteri per la selezione delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la nomina del Responsabile del procedimento. Qualora non individuato, il Rappresentante ricopre il ruolo di Responsabile del procedimento.

Il contenuto della decisione di contrarre può essere reso in forma semplificata attraverso l'indicazione dell'oggetto del Contratto, dell'importo, del fornitore, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti di carattere generale nei seguenti casi:

- a) ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico;
- b) acquisti di modico valore di cui al Titolo VII per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
- c) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.

Per gli acquisti di cui al comma 2, lett. b), la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del buono d'ordine.

Art. 12 – Compiti e funzioni.

Per ogni procedura è individuato un Responsabile unico del procedimento (RUP), quale soggetto di cui agli articoli 31 e 101 del Codice e di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49. In genere la funzione di RUP è svolta dal Presidente dell'Ordine, il quale svolge tutti i compiti relativi alle

procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, o, ricorrendone i presupposti, altro soggetto, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine. È facoltà dell'Ordine decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di RUP, qualora siano necessarie professionalità specifiche e non possedute dai soggetti interni all'Ordine, oppure per contingenti ragioni organizzative.

Il RUP svolge i compiti e le funzioni specificamente attribuite dalle norme vigenti, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 101 del Codice per la fase esecutiva.

Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti, la funzione di Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è ricoperta, di norma, dal RUP, salvo nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle Linee Guida ANAC (num. 3) e s.m.i..

Qualora non vi sia tale coincidenza nel caso di interventi complessi o per i quali necessiti una specifica professionalità, il Consiglio Direttivo, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del Contratto:

- a) personale di altre stazioni appaltanti mediante stipula di apposite convenzioni;
- b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Ordine. Spettano in particolare al Responsabile unico del procedimento:

- a) la redazione del capitolato d'oneri, della lettera di invito e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
- b) la scelta dei criteri per selezionare gli Operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- c) lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti e dell'anomalia dell'offerta;
- d) l'individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
- e) la direzione dell'esecuzione del Contratto, salvo le deroghe previste dalle disposizioni dell'ANAC e dalle norme;
- f) la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;
- g) la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contratti pubblici.

Nella scelta del Contraente, il Responsabile unico del procedimento si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.

L'Ordine ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di competenza.

TITOL V– Operatori economici

Articolo 13

Possono concorrere agli Affidamenti di beni, servizi e lavori ed essere destinatari degli stessi gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli a 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:

- a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
- b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato.

Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.

Per gli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Tale attestazione è comunque obbligatoria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.

Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.

L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.

Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 89 del Codice dei contratti pubblici.

È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 21.

Articolo 14

Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Ordine secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Ordine di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture fino all'importo di € 10.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato mediante controlli a campione sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva effettuati dal Rup o da soggetto da esso delegato.

Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 2, l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio dall'Ordine oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra l'Ordine ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato mediante:

- a)** Acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), anche attraverso la consultazione di banche dati;
- b)** Richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b).

In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all'incameramento dell'eventuale cauzione di cui all'art. 23.

Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori all'Ordine, coadiuvandola in eventuali richieste di conferme ad autorità competenti. Se nessun documento o

certificato è rilasciato ad altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio od un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Articolo 15

Nel rispetto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, nel contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.

L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest'ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE (Documento Unico di Gara Europeo), attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria è verificato dall'Ordine secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto tra l'Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinanti e specifici e mezzi avvalsi;
- b) la causa: funzione economico sociale del contratto;
- c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.

Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.

TITOLLO VI – Procedure e criteri di scelta

Articolo 16

Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti diretti, sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni dell'Ordine e la platea dei potenziali affidatari. La ricerca degli operatori economici avviene anche mediante ricorso agli eventuali Albi dei Fornitori istituiti dall'Ordine.

Le indagini di cui al comma 1 sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet, richiesta di preventivi.

Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiori ad euro 40.000 di cui all'art. 19, sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Ordine. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Ferma la facoltà dell'Ordine di svolgere indagini di mercato anche per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie entro le quali è consentito l'affidamento diretto, le stesse sono obbligatorie per gli affidamenti che superano la predetta soglia e svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento ovvero mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse propedeutico all'istituzione di un Albo dei Fornitori. L'Ordine deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Ordine.

Nell'avviso di manifestazione di interesse l'Ordine esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare al confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'Ordine procede ai sensi dell'art. 20, comma 7 e seguenti.

Articolo 17

L'Albo dei Fornitori è un Albo aperto, il cui funzionamento è disciplinato nel relativo Regolamento. Al momento di adozione del presente Regolamento, l'Ordine non ha ancora adottato un Albo dei Fornitori.

Articolo 18

Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, per l'individuazione del soggetto contraente nell'ambito di applicazione del regolamento l'Ordine può utilizzare le seguenti procedure semplificate:

- a)** affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- b)** amministrazione diretta;
- c)** affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.

Gli appalti di lavori possono essere affidati anche con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. c), c-bis) e d) del d.lgs. n. 50/2016.

La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni nel presente Regolamento.

Articolo 19

Le soglie per l'affidamento diretto sono stabilite normativamente, sono stabilite normativamente, in via derogatoria all'art. 36 del Codice dei Contratti, dall'art. 1 della legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021. Al termine del periodo transitorio di cui alle precedenti disposizioni, il riferimento all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici è inteso alla norma vigente alla fine della fase transitoria medesima.

Sulla base di tali disposizioni, l'Ordine procede tramite affidamento diretto all'assegnazione di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, con le modalità indicate di seguito:

- a)** per affidamenti di importo stimato sino ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), mediante incarico diretto, anche senza previa consultazione di più Operatori economici;
- b)** per affidamenti di importo stimato superiore ad euro 40.000,01 (quarantamila/01) e sino alle soglie indicate, mediante richiesta di almeno tre preventivi ad altrettanti Operatori economici.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Ordine può far precedere l'acquisto da una esplorazione del mercato, svolta in conformità all'art. 16, comma 1, funzionale anche al soddisfacimento dell'obbligo motivazionale relativo alla scelta del contraente.

L'obbligo motivazionale deve essere soddisfatto dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'Operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse dell'Ordine, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal Contraente, dalla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Articolo 20

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con materiali e mezzi dall'Ordine o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento.

L'amministrazione diretta può essere utilizzata:

- a) per l'esecuzione di lavori per importi inferiori ad euro 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) per l'esecuzione di lavori per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 ed inferiori a 150.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fatta salva in tal caso l'applicazione della procedura di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dall'Ordine a cura del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 21

La procedura negoziata sottosoglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati dall'Ordine sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 15 e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto.

L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, determinato come segue:

- a) almeno cinque Operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad euro 139.000,00 (cento trentanovemila/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 35 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) almeno cinque Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) almeno dieci Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 35 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, l'Ordine può, per ragioni di concorrenza, determinare di invitare un numero maggiore di Operatori economici.

Gli Operatori invitati alla procedura negoziata devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dall'Ordine in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.

Gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono selezionati nei termini di cui all'art. 16. Se espressamente previsto nell'avviso di indagine esplorativa o, laddove non fosse possibile selezionare gli Operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, l'Ordine può procedere al sorteggio.

L'Ordine deve rendere tempestivamente noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici in tal modo selezionati non vengano resi accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito oppure di un bando di gara con lettera accompagnatoria, volti a sollecitare un'offerta.

In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nei documenti di gara o sono indicate in un capitolato d'onere alla medesima allegato.

La lettera di invito o il bando di gara, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) le eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), e) e comma 2 del Codice dei Contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi;
- c) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e quindi la durata del Contratto;
- f) l'indicazione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo

Contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali;

- g)** il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e comunque nel rispetto dell'art. 1 della legge 120/2020 come modificata dalla legge 108/2021 (in regime di deroga transitoria);
- h)** la misura delle penali;
- i)** l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j)** l'eventuale richiesta di garanzie;
- k)** il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- l)** la volontà di avvalersi della facoltà di verifica di congruità dell'offerta prescindendo dal criterio di aggiudicazione;
- m)** lo schema di Contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n)** la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
- o)** l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- p)** l'obbligo per il Concorrente di indicazione, se sussistenti, degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- q)** la possibilità o meno di subappaltare le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti percentuali;
- r)** quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici (anche eventualmente mediante pubblicazione sul profilo informatico dell'Ordine).

L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti dell'Ordine se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dall'Ordine oltre il termine previsto.

In caso di ricevimento di idonea offerta, l'Ordine valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.

L'Ordine si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.

La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 22.

Nel caso in cui, entro il termine dato, non pervenga alcuna offerta oppure nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, l'Ordine può affidare l'appalto in via diretta.

Articolo 22

La selezione della migliore offerta è effettuata compiendo o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o in via residuale, una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso per i servizi e le forniture caratterizzate da elevata ripetitività, fatte eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

L'Ordine individua, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.

Il ricorso al criterio del minor prezzo deve essere motivato mentre, nel caso di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione.

Il ricorso al criterio del minor prezzo è ammesso per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lett. a) del predetto art. 95.

Per i lavori, quando l'affidamento avviene sulla base del criterio del prezzo più basso, si applica l'art. 97 del dlgs. n. 50/2016.

Articolo 23

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 13, l'Ordine valuta l'anomalia dell'offerta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta si applica l'art. 97 del Codice dei contratti.

Articolo 24

Quando la scelta della miglior offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione di aggiudicazione.

La commissione di aggiudicazione è istituita e disciplinata dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

La commissione di aggiudicazione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.

I commissari possono essere selezionati anche tra i soggetti in pianta organica dell'Ordine, da individuare nel rispetto del principio di rotazione, e dei criteri stabiliti dall'art. 77 e dalle determinazioni dell'ANAC di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici.

Quando la scelta della miglior offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione di aggiudicazione e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico dell'Ordine (Rup o soggetto da esso delegato), con l'eventuale assistenza di due testimoni.

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le sedute di gara siano esse svolte dall'organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla commissione di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Le sedute di gara possono avvenire in modalità telematica, purché con strumenti idonei a salvaguardare la pubblicità delle gare e la tracciabilità di ogni operazione di gara eseguita.

TITOLVII – Conclusione e stipulazione del contratto

Articolo 25

Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.

In caso di necessario parere nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.

In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto il Contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il Contratto è stipulato in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.

Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 19 e 21, comma 2, lettere a) e b), la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici sottoscritte dai legali rappresentanti.

Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.

Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dall'Ordine anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.

Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 19 e 21 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 26

L'Ordine può autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici il subappalto purché tale facoltà sia stata prevista espressamente nella decisione a contrarre anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia stata indicata la categoria o le categorie per il quale è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.

L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Le prestazioni subappaltate non possono superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Articolo 27

Fermo il divieto di introdurre varianti per valori superiori al 50 per cento del valore del contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.

L'Ordine può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.

T I T O L O VIII – Esecuzione di beni, servizi e lavori

Articolo 28

L'Ordine può richiedere a garanzia dell'offerta e del Contratto pubblico, la prestazione di cauzione di norma in forma di fidejussione bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto rispettivamente negli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti.

La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell'offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto.

Articolo 29

L'Ordine verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di Affidamento di beni e servizi, ed il direttore dei lavori, in caso di Affidamento di lavori.

Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.

Nel caso di affidamenti di beni, servizi e lavori di speciale complessità, l'Ordine attribuisce i ruoli ed i compiti di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori a soggetti diversi dal Responsabile del procedimento ed in possesso delle necessarie competenze.

L'attribuzione di cui al comma 3 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate Codice dei contratti pubblici.

Articolo 30

I pagamenti sono disposti, di norma e salvo diversa pattuizione, entro trenta giorni fine mese data ricevimento fattura.

I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel contratto, mediante bonifico bancario; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma e salvo patto contrario, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.

Il pagamento del corrispettivo è condizionato all'attestazione di regolare esecuzione da parte del Rup o di soggetto da esso delegato.

Articolo 31

I beni, i servizi e i lavori affidati sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro 20 giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro o entro il diverso termine stabilito nel contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

In caso di Affidamenti inferiori a € 20.000,00, l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta sulla fattura o sulla nota di addebito.

Articolo 32

Ai fini del presente Regolamento sono valide le prassi in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento in uso presso l'Ordine.

TITOLIX – Contenzioso in sede di affidamento ed esecuzione

Articolo 33

La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici.

Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 34

Salva diversa esplicita volontà non si applica l'art. 209 del Codice dei contratti pubblici (arbitrato).

TITOLIX – Norme finali

Articolo 35

Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

L'Ordine, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, all'esito della procedura di cui all'art. 21 pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

L'Ordine può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo. Il Regolamento è pubblicato sul Profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "organizzazione" e) tenuto a disposizione presso gli uffici amministrativi dell'Ordine.

Articolo 36

Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 37

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio Direttivo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione della norma sia rimessa alla discrezionalità dell'Ordine

Articolo 38

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Ordine.